



**Unione dei Comuni
Valle del Pardu e dei Tacchi
OGLIASTRA MERIDIONALE**

Gairo – Jerzu – Osini – Perdasdefogu – Tertenia – Ulassai - Ussassai

Sede legale: vico III Dante, 7 – 08040 Osini (Og)

tel. 0782/215146 - P.I. 91009340919

www.unionetacchiogliastra.gov.it

SERVIZIO SOCIALE

Prot. n. 5096 del 17/12/2019

AVVISO PUBBLICO

per la presentazione delle domande di ammissione
alla misura regionale di contrasto all'esclusione sociale e alla povertà
denominata

R.E.I.S.

(*Reddito di inclusione sociale*)

di cui alla L.R. n° 18 del 2 agosto 2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RENDE NOTO

il seguente avviso per la presentazione delle domande di ammissione alla
misura regionale denominata **R.E.I.S.**

(*Reddito di inclusione sociale*)

di cui alla L.R. n° 18 del 2 agosto 2016

D.G.R. N° 48/22 del 29 novembre 2019

Art. 1

OGGETTO

Il presente Avviso Pubblico ha come oggetto l'individuazione, nel territorio dell'Unione de comuni in intestazione, degli aventi diritto alla misura regionale denominata R.E.I.S. (Reddito di Inclusione Sociale) introdotta dalla L.R. n° 18 del 2 agosto 2016 e nel rispetto delle Linee Guida approvate in via definitiva con Delibera di G.R. n° 48/22 del 29/11/2019.

Art. 2

PRINCIPI GENERALI E REQUISITI DI ACCESSO

Il REIS prevede l'erogazione del sussidio economico o di un suo equivalente condizionata allo svolgimento di un progetto d'inclusione attiva stabilito nel percorso personalizzato per il superamento della condizione di povertà, fatta eccezione per i seguenti casi:

- famiglie composte da soli anziani di età superiore agli 80 anni, di cui almeno uno con certificazione d'invalidità grave superiore al 90%;
- famiglie che hanno tra i loro componenti persone destinatarie dei sussidi previste dalla L.R. n. 15/1992 e dalla L.R. n. 20/1997.

Possono accedere al REIS i soggetti di cui all'art.3 della L.R. n°18/2016 e s.m.i. Per accedere al Reis inoltre, il nucleo familiare deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) inferiore a € 9.360,00;
- un valore del patrimonio immobiliare, come definito ai fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione, non superiore alla soglia di € 35.000,00;
- un valore del patrimonio mobiliare, come definito ai fini ISEE non superiore a una soglia di € 8.000,00, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 12.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni figlio successivo al secondo; i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente con disabilità e di euro 7.500 per ogni componente in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza.

Per accedere al REIS, inoltre, è necessario che ciascun componente il nucleo familiare:

- non possieda autoveicoli e/o motoveicoli immatricolati la prima volta nei 24 mesi antecedenti la richiesta (sono esclusi gli autoveicoli per cui è prevista un'agevolazione fiscale in favore di persone con disabilità);
- non possieda imbarcazioni da diporto.

2.1 Incompatibilità tra Reddito di cittadinanza (Rdc) e REIS

Al fine di armonizzare i due strumenti, quello nazionale (Rdc) e quello regionale (REIS):

- il RdC e il Reis sono incompatibili: pertanto, il soggetto che percepisce il Rdc non può accedere al Reis;

- l'istanza per il Reis è inammissibile se sussiste anche solo una delle seguenti condizioni:

- a) l'istante pur avendo i requisiti per l'accesso al Rdc, non abbia presentato domanda;
- b) l'istante è stato ammesso al Rdc.

2.2 Priorità di erogazione

Per l'erogazione del Reis si introduce, in primo luogo, una scala di priorità legata al valore ISEE del nucleo familiare, e in secondo luogo, una scala di sub-priorità legata a particolari caratteristiche del nucleo medesimo.

Al fine di assicurare un maggior beneficio in relazione alla situazione ISEE dei nuclei familiari, gli importi annuali del Reis 2019 sono definiti in ragione del valore ISEE del nucleo familiare e del numero di componenti il nucleo familiare secondo quanto indicato nelle seguenti tabelle:

Priorità 1

Isee Euro 0 – 3000

Numero componenti	Importo annuale
1	Euro 3.300
2	Euro 4.200
3	Euro 5.100
4 e superiori a 4	Euro 5.460

Priorità 2

Isee Euro 3001 – 6000

Numero componenti	Importo annuale
1	Euro 2.700
2	Euro 3.600
3	Euro 4.500
4 e superiori a 4	Euro 4.860

Priorità 3

Isee Euro 6001 – 9360

Numero componenti	Importo annuale
1	Euro 1.200
2	Euro 2.100
3	Euro 3.000
4 e superiori a 4	Euro 3.900

2.3 Sub-priorità in relazione alle caratteristiche del nucleo familiare

- Sub-priorità 2.1 famiglie, anche formate da un solo componente, senza dimora;
- Sub-priorità 2.2 famiglie composte da 6 persone e più (risultante da stato di famiglia);
- Sub-priorità 2.3 famiglie composte da uno o più persone over 50 con figli a carico disoccupati;
- Sub-priorità 2.4 coppie sposate o coppie di fatto registrate, conviventi da almeno 6 mesi e composte da giovani che non abbiano superato i 40 anni di età;
- Sub-priorità 2.5 famiglie comunque composte, incluse quelle unipersonali;

A parità di caratteristiche del nucleo richiedente, la posizione in graduatoria e la priorità d'accesso al beneficio sarà definita dal valore ISEE più basso, e a ulteriore eventuale parità sarà definita dall'ordine di arrivo al Protocollo dell'Ente.

Art.3

PROGETTI PERSONALIZZATI DI INCLUSIONE ATTIVA

L'inclusione attiva costituisce il fulcro del REIS. Nello spirito della legge, infatti, "il REIS consiste in un patto tra la regione e il beneficiario, esteso all'intero nucleo familiare, che prevede la partecipazione ad un percorso finalizzato all'emancipazione dell'individuo affinché egli sia in seguito in grado di adoperarsi per garantire a sé stesso e alla propria famiglia un'esistenza dignitosa e un'autosufficienza economica".

Lo svolgimento di un progetto di inclusione attiva rappresenta la condizione per l'erogazione del sussidio economico (ad eccezione dei casi previsti dall'art. 5 delle presenti Linee Guida) ed è definito a fronte dei reali bisogni delle famiglie attraverso la loro presa in carico professionale. Il progetto di inclusione attiva contestualmente alla concessione del sussidio economico.

Pena la sospensione dell'erogazione del Reis per almeno sei mesi, i beneficiari partecipano a percorsi di politiche attive del lavoro, non rifiutano più di due offerte di lavoro proposte dai centri per l'impiego e dai servizi sociali comunali se non in presenza di gravi e comprovati motivi e assicurano l'adempimento del dovere di istruzione-formazione da parte dei minori presenti nel nucleo familiare.

La durata dei Progetti di inclusione non corrisponde necessariamente a quella dell'erogazione del sussidio monetario, che è stabilita in 12 mesi.

La Giunta regionale, anche per gli anni 2019 e 2020, al fine di assicurare l'efficienza del procedimento di concessione del Reis, prevede le seguenti possibilità opzionali o complementari per la definizione dei progetti personalizzati di inclusione attiva dei suoi beneficiari:

1. Nel caso di interventi che non comportino un particolare livello d'integrazione con altri enti, i progetti personalizzati possono essere predisposti da parte del servizio sociale comunale.
2. Qualora il progetto personalizzato preveda interventi integrati particolarmente complessi

come, ad esempio, di inclusione lavorativa oltre che sociale, la sua predisposizione è in capo all'équipe multidisciplinare negli Uffici di Piano degli Ambiti PLUS.

In questa seconda ipotesi, si ritiene opportuno prevedere una stringente programmazione degli interventi combinati tra tutte le istituzioni coinvolte nell'équipe multidisciplinare, anche per il tramite di protocolli che prevedano percorsi codificati di presa in carico. È ammesso il coinvolgimento, ove specifiche esigenze lo rendano necessario, di organizzazioni non profit, con modalità rispettose della normativa vigente in materia.

3. Nei casi di progetti di sola inclusione lavorativa, è l'ASPAL a definire il percorso di inclusione Tenuto conto che in tutte le ipotesi il beneficiario del progetto personalizzato è sempre il nucleo familiare e non un singolo componente, potranno essere attivate le seguenti tipologie di intervento previste dall'art.9 comma 4 della L.R.-18/2016:

- a) accesso ai dispositivi delle politiche attive del lavoro in materia di occupazione e di formazione finalizzata;
- b) sostegno personalizzato per l'emersione dal lavoro irregolare;
- c) avvio all'autoimpiego attraverso l'utilizzazione dei percorsi previsti dalla legislazione in materia;
- d) sostegno al percorso scolastico e formativo di ogni ordine e grado e per ogni fascia d'età;
- e) accesso ai trasporti pubblici regionali e locali;
- f) sostegno a percorsi culturali e sociali;
- g) percorsi di educazione al bilancio familiare;
- h) sostegno a percorsi di educazione alla lettura;
- i) percorsi di educazione al consumo locale;
- j) altri percorsi che possano garantire un incremento degli interessi e dell'emancipazione di ogni singolo individuo.

L'inserimento dei destinatari REIS in Progetti d'inclusione attiva sarà assicurato anche dall'amministrazione regionale attraverso interventi quali, ad esempio, quelli promossi a valere sulle risorse del PO FSE 2014 – 2020 di imminente avvio, e quelli finanziati con il programma LavoRAS.

Art.4

LE LIMITATE ED ECCEZIONALI CASISTICHE DI PROGETTI REIS NON STRETTAMENTE COLLEGATI A POLITICHE ATTIVE D'INCLUSIONE.

Sono individuati i seguenti target quali beneficiari del Reis senza il vincolo della partecipazione ad un progetto di inclusione attiva:

- famiglie composte da soli anziani di età superiore agli 80 anni, di cui almeno uno con certificazione d'invalidità grave superiore al 90%;
- famiglie che hanno tra i loro componenti persone destinatarie dei sussidi previste dalla L.R. n.

ART.5
MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SUSSIDIO ECONOMICO

Il sussidio economico viene erogato anche nel caso in cui il progetto d'inclusione attiva preveda una corresponsione monetaria finanziata con risorse regionali, nazionali e comunitarie diverse da quelle stanziate per il Reis.

I sussidi economici non possono essere utilizzati per il consumo del tabacco, alcool e qualsiasi prodotto legato al gioco d'azzardo.

I sussidi economici non possono essere erogati a soggetti affetti da dipendenze patologiche, a meno che non abbiano già intrapreso un percorso riabilitativo o tale percorso sia previsto nel progetto di inclusione attiva.

In ogni caso, il sussidio non è gestito direttamente dalla persona affetta da dipendenza patologica ma da un suo familiare individuato dall'Unione dei Comuni.

In caso di nucleo uni personale, il sussidio è gestito da un responsabile esterno al nucleo familiare individuato dal comune.

Dopo la conclusione del progetto personalizzato e nel caso in cui l'impegno assunto dal nucleo familiare sia rispettato, è consentito l'accoglimento di una nuova domanda REIS; in ogni caso uno stesso beneficiario può accedere al REIS per un massimo di 3 volte. Nel computo del numero dei benefici concessi si considerano anche quelli delle gestioni pregresse.

Il soggetto erogatore del sussidio provvede ad effettuare verifiche periodiche dell'ISEE e degli altri requisiti di accesso, avendo cura di adottare i provvedimenti conseguenti ad eventuali mutamenti delle condizioni dei beneficiari.

Art.6

Il criterio oggettivo di selezione delle domande che individui i livelli di gravità del bisogno.

Il criterio delle priorità indicate nel presente atto al paragrafo 2 costituisce l'unico criterio da applicarsi nella selezione delle domande da parte dei comuni.

Art.7

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DOMANDA E SCADENZA TERMINI.

A partire dal **20.01.2020** la domanda di partecipazione al presente Avviso Pubblico dovrà essere consegnata a mano o spedita con Racc. A/R all'Ufficio Protocollo del Comune di residenza oppure trasmessa al seguente indirizzo di PEC info@pec.unionetacchiogliastra.it entro e non oltre il **16.03.2020**.

Il modulo di domanda, composto da n. 7 pagine, è disponibile presso il Servizio Sociale e sul sito internet dell'Unione dei Comuni "Valle del Pardu e dei Tacchi" - Ogliastro meridionale (www.unionetacchiogliastra.it).

La presentazione di moduli incompleti, ossia privi di una o più pagine, non firmati e non debitamente compilati in ogni loro parte, determina l'esclusione dal procedimento.

E' responsabilità del cittadino verificare la correttezza della documentazione presentata (istanza, firma, allegati) all'Ufficio Protocollo.

La domanda, pena l'esclusione, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

- 1) Autocertificazione attestante il possesso dei requisiti di partecipazione e le informazioni richieste ai fini dell'ammissione al beneficio (fac-simile);
- 2) Certificazione ISEE di cui al D.P.C.M. n. 159 del 05/12/2013 completa di Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) in corso di validità, ossia rilasciata dopo il **15.01.2020**.
- 3) Copia di documento d'identità in corso di validità;

La domanda, compilata e debitamente firmata dal richiedente, dovrà essere presentata da un solo componente del nucleo familiare.

Nell'ipotesi in cui pervengano istanze diverse da parte di più componenti del medesimo nucleo familiare sarà ritenuta ammissibile solamente una domanda, dando preferenza, nella scelta, a quella pervenuta cronologicamente prima sulla base della data e dell'ora di arrivo al Protocollo Generale dell'Ente.

A conclusione del procedimento si provvederà alla pubblicazione sul sito del Comune dell'elenco degli ammessi al beneficio e degli esclusi distinti per categoria con indicazione del numero di protocollo generale assegnato all'istanza.

Sarà cura dell'interessato richiedere e conservare il numero di protocollo generale assegnato all'istanza, numero utile ai fini della conoscibilità dell'esito del procedimento.

Art.8 **TERMINI DEL PROCEDIMENTO**

Il termine per la conclusione del procedimento relativo all'approvazione degli elenchi degli aventi diritto è fissato in giorni 30 (trenta) dalla data di scadenza stabilita per la presentazione della domanda di partecipazione al presente Avviso Pubblico.

Art.9 **ESITO DEL PROCEDIMENTO**

Dell'esito del procedimento verrà data notizia sul sito dell'Unione dei Comuni.

Per ciascun cittadino inserito nell'elenco, nel rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali di cui al D.P.G.R. 2016/679 verrà indicato esclusivamente il numero di protocollo assegnato all'istanza presentata.

La pubblicazione sul sito assolve all'obbligo di comunicazione posto a carico dell'Ente dell'esito del procedimento per ciascuno degli interessati.

**Art.10
CAUSE DI ESCLUSIONE**

Sono esclusi dal programma coloro:

- 1) che rilascino false dichiarazioni ai sensi del D.P.R. 445/2000;
- 2) che risultino privi dei requisiti generali e specifici previsti dalle disposizioni di legge su richiamate;
- 3) che omettano di informare il Servizio Sociale di qualunque cambiamento intervenuto nella loro situazione che determini la perdita anche di uno solo dei requisiti di accesso alla presente misura;
- 4) che rifiutino di essere inseriti nei Progetti personalizzati di inclusione attiva di cui all'art. 5 concordati con il Servizio Sociale Professionale (ad esclusione dei beneficiari che sono esonerati così come indicato dall'articolo 2) o che non rispettino gli impegni ivi previsti.

**Art.11
VERIFICHE**

L'Ente effettuerà le verifiche formali circa la veridicità delle dichiarazioni rese dai potenziali beneficiari mediante accesso alle banche dati disponibili e in collaborazione con altri Enti/Uffici. Qualora dai controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente in materia, i competenti Uffici Comunali provvederanno a sospendere o revocare i benefici ottenuti mettendo in atto le misure ritenute necessarie al loro integrale recupero.

**Art.12
RICORSI**

Avverso il provvedimento adottato dall'Ente è ammesso ricorso entro il termine di 30 giorni dall'avvenuta pubblicazione della graduatoria all'albo pretorio on line dell'Ente.

**Art.13
TRATTAMENTO DEI DATI**

I dati personali forniti nell'istanza e nella documentazione ad essa allegata, nel rispetto delle disposizioni contenute nel nuovo Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali n.679 del 2016 saranno trattati e utilizzati per i fini connessi all'espletamento della procedura in oggetto e per i fini istituzionali dell'Unione dei Comuni.

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria in quanto indispensabile per l'espletamento delle procedure richieste. Il rifiuto del conferimento dei dati oppure la mancata indicazione di alcuni di essi potrà comportare l'annullamento del procedimento per impossibilità a realizzare l'istruttoria.

Il trattamento dei dati sarà effettuato con l'ausilio di mezzi informatici e potranno essere comunicati agli altri soggetti coinvolti nella gestione del procedimento e a quelli demandati all'effettuazione dei controlli previsti dalla vigente normativa.

Art.14
PUBBLICITA' DEL BANDO

Copia del presente bando è a disposizione dei cittadini affinché ne possano prendere visione, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, presso l'Albo Pretorio on line e sul sito internet dell'Unione dei Comuni. La pubblicazione sul sito assolve all'obbligo di comunicazione posto a carico dell'Ente dell'esito del procedimento per ciascuno degli interessati.

Art.15
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 5, comma 1 della Legge 7 Agosto 1990 n. 241, è il Responsabile del Servizio.

Art.16
RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso Pubblico si fa espresso rinvio a quanto disposto dalla Legge Regionale n° 18 del 2 agosto 2016 (come modificata dall'art. 1 comma 13 della L.R. n. 32/2016) e dalle Deliberazioni di Giunta Regionale ad essa collegate e alle leggi vigenti.

Osini, 17/12/2019

Il Responsabile del Servizio
Giuseppe Cabizzosu